

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1131

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Riconoscimento della chiropratica come professione sanitaria

*Presentata il 29 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel campo delle professioni sanitarie non può sfuggire all'attenzione del legislatore, da una parte, il crescente interesse dei cittadini per le nuove tecniche terapeutiche, tra cui emerge la chiropratica anche per l'attenzione che ha destato nella comunità scientifica internazionale e la giusta considerazione che molti ordinamenti statali le hanno dedicato.

D'altra parte, vi è l'assoluta ed obbiettiva necessità di colmare urgentemente una grave lacuna normativa che permette il manifestarsi di molteplici fenomeni degenerativi quali l'abuso della credulità popolare, la indubbia ciarlataneria di operatori non qualificati, la nascita sul territorio nazionale di corsi di insegnamento che non offrono alcuna garanzia di serietà

e sicurezza, tutto questo approfittando dell'attuale incertezza giuridica.

Nell'assenza di una legge che disciplini tale attività professionale si sono infatti verificate devianze e si sono attuate metodologie che non possono essere accettate, a tutto danno della tranquillità e della sicurezza dei cittadini, controindicazioni ed incertezze che se suscitano preoccupazioni nel pubblico rinforzano ulteriormente il motivo per il quale urge una equilibrata soluzione legislativa.

Si tratta infatti di sanare una situazione in ordine alla quale per l'esercizio della propria professione il chiropratico — un professionista che si vuole debba essere abilitato da istituti accademici universitari riconosciuti — deve oggi adattarsi a lavorare con il ruolo di tecnico sottostando ad

una direzione esercitata da medici o come lavoratore autonomo a titolo non sanitario.

Si tratta, insomma, di sanare una situazione che attualmente non è chiara ed a volte si pone al limite della legalità.

Per dare veste formale e legale all'attività chiropratica nelle sue forme definite in termini, è pertanto necessario:

avviare un processo di formazione universitaria, che garantisca al dottore in chiropratica la conformità con gli attuali *standard* mondiali in materia e conseguente pari dignità con i suoi colleghi della medicina classica;

assumere con carattere d'urgenza le iniziative volte alla regolamentazione dell'insegnamento, istituendo un corso di laurea per porre in questo modo l'Italia in linea con quanto avviene già in altri Paesi europei nei quali esistono scuole universitarie chiropratiche legalmente riconosciute;

istituire un albo professionale dei chiropratici.

L'argomentazione per la quale la chiropratica deve essere sostenuta come professione distinta e separata è, d'altronde,

che i suoi principi e la sua formazione esigono la ricerca della soluzione terapeutica senza alcuni strumenti primari della medicina classica, come farmaci e pratiche chirurgiche.

In sintesi, non è più dilazionabile una decisione su una delicata materia che investe una cospicua parte dei cittadini italiani i quali, come risulta dalle statistiche, sempre più numerosi si affidano alla chiropratica.

Risolvere questi punti significa operare al servizio dei cittadini per una loro tutela sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private, recuperando dignità all'attività chiropratica, sapendola spesso afflitta da pregiudizi e certamente penalizzata da enormi interessi che da sempre hanno tentato di contrastarla, ma sottolineando anche che la chiropratica è oggi legislativamente riconosciuta in molti Stati del mondo, dagli Usa all'Australia, dal Sud Africa alla Svizzera ad Israele, ma anche in nazioni dell'Unione Europea come Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Belgio e Regno Unito.

La proposta di legge che viene presentata è composta da dodici articoli, e non reca oneri carico dello stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—  
CAPO I

### DEFINIZIONE DELLA CHIROPRACTICA E SUO INSEGNAMENTO

#### ART. 1.

1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa, nell'ambito del diritto alla salute stabilito dall'articolo 32 della Costituzione.

#### ART. 2.

1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapeutica nonché la profilassi di disturbi funzionali; essa si occupa, altresì, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.

#### ART. 3.

1. La chiropratica può formare oggetto di insegnamento nelle università italiane; l'accesso al relativo corso di laurea deve essere comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.

#### ART. 4.

1. La durata del corso di laurea di cui all'articolo 3 non deve essere inferiore a sei anni, ivi compreso un iniziale periodo di studi propedeutici che può essere comune con la facoltà di medicina e chirurgia.

## ART. 5.

1. Le materie di insegnamento del corso di studi si adeguano agli *standards* educativi riconosciuti dal *Council on Chiropractic Education* (CCE – Consiglio internazionale di accreditamento per l'educazione chiropratica).

## ART. 6.

1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 4 viene rilasciato il diploma di laurea in chiropratica. Tale diploma è riconosciuto dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge ed abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.

## ART. 7.

1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di dottore in chiropratica.

## CAPO II

COMPETENZE DEL  
CHIROPRACTICO

## ART. 8.

1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

## ART. 9.

1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica abilitato può esaminare, analizzare e diagnosticare, può curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati presso il CCE.

2. Il chiropratico è altresì abilitato all'utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature di radiologia diagnostica sulla base dell'*iter* formativo conseguito presso i suddetti istituti, università o enti.

3. Sono comunque espressamente proibite sia la prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni intervento chirurgico.

## CAPO III

ISTITUZIONE DELL'ALBO  
PROFESSIONALE

## ART. 10.

1. E' istituito l'Ordine professionale dei chiropratici incaricato della tenuta dell'albo professionale dei chiropratici.

2. L'iscrizione all'albo professionale è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica rilasciato da istituti, università o enti riconosciuti dal CCE e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 6.

3. Il chiropratico iscritto all'albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.

4. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.

5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente riservato a coloro che siano iscritti all'albo professionale dei chiropratici.

6. Alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta provvede una commissione composta da chiropratici laureati presso istituti scolastici riconosciuti dal CCE.

## CAPO IV

## DISCIPLINA TRANSITORIA

## ART. 11.

1. I soggetti in possesso al diploma di laurea in chiropratica rilasciato da istituti universitari o enti di chiropratica riconosciuti dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per poter esercitare la professione ed iscriversi all'albo professionale dei chiropratici, devono, altresì, superare l'esame di Stato di cui all'articolo 6 ad esclusione di coloro che:

*a)* hanno esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni della Associazione italiana chiropratici ininterrottamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* hanno già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è disciplinato per legge.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere iscritti all'Albo professionale dei chiropratici previa presentazione di domanda all'Ordine, da inoltrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

## ART. 12.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0005600\*